

Circolare di Studio n.5 del 2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI – OBBLIGATORIA DAL 2019

1. DEFINIZIONE DI FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica è un documento informatico predisposto tramite un tracciato standard (XML) trasmesso telematicamente al sistema di interscambio (d'ora in poi SDI) e, tramite questo, recapitato al soggetto ricevente.

Le principali differenze tra la fattura elettronica e quella cartacea sono ravvisabili nei due aspetti sotto elencati:

- la fattura elettronica deve essere redatta obbligatoriamente utilizzando un dispositivo elettronico, ad esempio PC, tablet o smartphone nonché utilizzando appositi software che permettono di creare il documento rispettando il formato XML (Extensible Markup Language) previsto dal Provvedimento del 30 aprile 2018 emesso dall'Agenzia delle entrate;
- deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SDI).

Il **sistema di interscambio SDI** non è altro che un postino con il compito di verificare che il documento informatico contenga tutti i dati previsti dalla normativa in materia di IVA nonché l'**indirizzo telematico** al quale il cliente desidera che sia inviata la fattura elettronica.

Altra funzione del SDI è quella di controllare che i dati inseriti nel documento elettronico siano esistenti e corretti; saranno oggetto di controllo sia il codice fiscale che la partita iva del cliente e del fornitore.

Nel caso in cui i controlli siano andati a buon fine il SDI consegna la fattura elettronica al destinatario dandone, al contempo, conferma al soggetto che ha trasmesso il documento tramite una ricevuta di recapito la quale riporterà la data e l'ora di consegna.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTRATA IN VIGORE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Attraverso la Legge Delega n.23 del 11 marzo 2014 il Parlamento ha delegato il Governo ad introdurre norme per il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti dei soggetti titolari di Partite IVA, siano essi persone fisiche, giuridiche o altre tipologie di enti.

La legge Delega ha fissato i criteri attraverso i quali il Governo dovrà esercitare la funzione legislativa rispettando i vincoli e le indicazioni previste nella legge.

L'attuazione alla delega conferita dal Parlamento al Governo viene recepita attraverso il D.Lgs n. 127 del 05 agosto 2015 il quale introduce per tutti i soggetti IVA la facoltà, a decorrere dal 01 gennaio 2017, di optare per la fatturazione elettronica in cambio di alcune semplificazioni fiscali e della riduzione dei termini di accertamento .

Il sopra citato decreto è stato successivamente modificato ed integrato dalla **Legge di bilancio 2018 n.205 del 27 dicembre 2017** la quale ha **reso obbligatorio** tale adempimento fissandone la data di entrata in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2019.

Quindi **a decorrere dal 01 gennaio 2019 vi è l'obbligo** con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, di emissione delle **fatture esclusivamente in formato elettronico** e di trasmetterle utilizzando il Sistema di Interscambio SDI.

Con il provvedimento emesso dall'Agenzia delle entrate in data 30 aprile 2018 sono state emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'art.1 comma 3 del D.Lgs n.205 del 2015 recante disposizioni in materia di fatturazione elettronica tra privati.

3. SOGGETTI OBBLIGATI, ESONERATI ED AMBITO APPLICATIVO

La Legge di Bilancio 2018 ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica tra privati a decorrere dal 01 gennaio 2019, anticipando al 2018 tale obbligo con riferimento esclusivamente ad alcune casistiche.

Nella fattispecie in esame, il legislatore, con il **termine privati** ha voluto intendere tutti **i soggetti titolari di partita iva** (siano essi persone fisiche, società o altri tipi di Enti) residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Tali soggetti privati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nonché per l'emissione delle eventuali note di variazione, saranno obbligati, a decorrere dal 01 gennaio 2019, a documentare tali operazioni

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

esclusivamente attraverso l'emissione di un documento informatico definito "**FATTURA ELETTRONICA**" la quale sarà trasmessa al destinatario attraverso un apposito canale c.d. Sistema di Interscambio SDI.

Si fa presente che il soggetto che emette una fattura elettronica nei confronti di un **consumatore finale** (da intendersi un soggetto privo di partita iva) avrà l'obbligo di fornire al soggetto destinatario (acquirente del bene o servizio) una copia analogica o cartacea conforme al documento emesso sottoforma di Fattura Elettronica.

La legge prevede anche delle **esclusioni dall'obbligo di fatturazione elettronica** per tutti quei soggetti titolari di partita iva che rientrano :

- nel cosiddetto regime di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 06 luglio 2011 n.98 come modificato dalla Legge del 15 luglio 2011 n.111;
- nel regime forfettario di cui all'art. 1 commi da 54 a 89, della Legge del 23 dicembre 2014 n.190.

Restano altresì esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica i piccoli produttori agricoli già precedentemente esonerati.

4. PROCEDURA OPERATIVA PER EMETTERE E RICEVERE LE FATTURE ELETTRONICHE

Per poter **predisporre ed inviare una fattura elettronica** è necessario che il contribuente sia in possesso oltre che di **strumenti informatici** (PC o Tablet) anche di **particolari software** atti a creare un documento elettronico che rispetti il tracciato (XML) previsto dall'Amministrazione Finanziaria così da poter essere inviato tramite il SDI.

Oltre a dotarsi degli strumenti hardware e software di cui sopra, è **necessario che il contribuente si abiliti al "portale web"** gratuito ed accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle entrate e denominato **FATTURE e CORRISPETTIVI**.

Il portale web – Fatture e Corrispettivi è un'area riservata, sicura e inviolabile messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate con l'obiettivo di rendere più semplice ed accessibile il processo di fatturazione elettronica.

All'interno dell'area Fatture e Corrispettivi il singolo utente, titolare di partita iva, potrà accedere e gestire, mediante delle credenziali personali, tutta una serie di servizi quali ad esempio:

- Emettere Fatture elettroniche a fronte delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate;
- Monitorare tutte le fatture elettroniche ricevute;
- Richiedere la conservazione elettronica delle fatture elettroniche sia attive che passive;

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

- Registrazione delle modalità di ricezione delle fatture elettroniche, cioè il servizio che permette di abbinare alla partita Iva un unico indirizzo telematico dove ricevere di default tutte le fatture elettroniche pervenute e correttamente elaborate dal SDI;
- Generare il QR Code – in pdf o in formato immagine (stampabile o da salvare sul proprio dispositivo mobile) – contenente i dati identificativi fiscali dell'operatore Iva.

NOTA BENE: al fine di accedere a tutti i servizi di cui sopra è necessario che l'utente abbia preventivamente acquisito le credenziali personali **abilitandosi alternativamente ad uno dei seguenti canali:**

- ENTRATEL O FISCONLINE;
- SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale);
- CSN (Carta Nazionale dei Servizi).

È possibile delegare un intermediario ad accedere alla propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" ed utilizzare, per proprio conto, i servizi in esso presenti.

Non tutti gli intermediari sono delegabili, ma solo quelli previsti dalla legge (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), quali ad esempio i ragionieri e i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro, eccetera.

5. GESTIONE OPERATIVA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA – CICLO ATTIVO E PASSIVO

TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE – CICLO ATTIVO

La trasmissione delle fatture elettroniche allo SDI è effettuata attraverso una delle seguenti modalità alternative tra loro:

- Posta elettronica certificata;
- Servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, quali la **procedura WEB**, l'**APP dedicata** o tramite un **software stand alone** fornito dalla stessa Agenzia delle entrate, scaricabile su PC ed utilizzabile anche senza connessione;
- Sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello WEB SERVICE;
- Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

NOTA BENE: le due ultime modalità necessitano di una preventiva procedura di “accreditamento” e sono riservate a soggetti di medio grandi dimensione altamente informatizzati.

Procedura di compilazione ed invio delle fatture elettroniche

Per poter predisporre ed inviare la fattura elettronica l'utente dovrà utilizzare uno dei seguenti canali messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate:

- La procedura web presente all'interno dell'area personale “Fatture e Corrispettivi”;
- Il software stand alone da installare sul PC (reperibile al seguente link : https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/software+compilazione+fattura+elettronica/indice+sw_compilazione+fatturaelettronica);
- L'APP dedicata denominata “Fattura ae” per smartphone o tablet.

Si fa presente che la fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla (cedente / prestatore), anche attraverso un **intermediario abilitato**.

La procedura web

L'utente che intende creare e trasmettere al SDI una fattura elettronica tramite il canale WEB dovrà accedere, con le proprie credenziali, all'interno dell'area Fatture e Corrispettivi presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Dopo essere entrati nell'area Fatture e Corrispettivi sarà sufficiente cliccare nella voce “Fatturazione Elettronica” ed accedere alla procedura di **compilazione guidata della fattura**.

La procedura web consente di predisporre una fattura elettronica nel formato (XML) obbligatorio, ma anche di poterla visualizzare in un formato leggibile (pdf). Una volta predisposto il file (XML) della fattura, può essere ricontrollato, modificato, salvato sul proprio PC ed infine, trasmesso al Sistema di Interscambio.

NOTA BENE: attraverso la procedura web è possibile inviare una fattura elettronica in formato XML creata precedentemente tramite il software messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate o attraverso qualsiasi altro software messo a disposizione dai altri fornitori di servizi informatici purchè il documento XML rispetti gli standard richiesti dalla normativa.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Al fine di poter compilare la fattura elettronica attraverso la procedura web sarà necessario seguire gli step di seguito elencati:

- Accedere con le proprie credenziali nell'area riservata "Fatture e Corrispettivi" presente sul sito dell'Agenzia delle entrate;
- Compilare i dati del cedente prestatore (colui che emette la fattura);
- Compilare i dati del cliente cessionario/committente (colui che riceve la fattura);
- Inserire i dati della fattura (tipologia di operazione, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, nonché i valori dell'imponibile, dell'aliquota Iva e dell'imposta);
- Verificare la correttezza di tutti i dati inseriti negli step precedenti.

Si fa presente che nel compilare i campi della fattura elettronica è molto importante inserire correttamente tutti i campi sopra riportati, prestando particolare attenzione a quelli relativi al cliente (cessionario/committente) indicando correttamente:

- Il numero di partita iva ed il codice fiscale;
- Denominazione ovvero nome e cognome;
- Indirizzo, c.a.p., comune, provincia, nazione;
- Codice destinatario oppure PEC destinatario.

NOTA BENE: Il codice destinatario e la PEC devono essere obbligatoriamente richiesti e forniti dal nostro cliente in quanto rappresentano l'indirizzo telematico dove egli intende farsi recapitare le fatture elettroniche.

Il **cliente consumatore finale (senza partita iva)** non è obbligato ad avere un codice destinatario o un indirizzo PEC; quindi in caso di cessioni/prestazioni effettuate nei confronti di consumatori finali il cedente/prestatore (colui che emette la fattura di vendita) dovrà fornire al cliente consumatore finale una copia della fattura elettronica in formato analogico o cartaceo.

Conclusa la fase di **predisposizione della fattura**, la procedura permette di ricontrollare tutte le informazioni inserite, salvare il file della fattura nel formato obbligatorio XML e visualizzare lo stesso file anche in formato PDF.

Dopo aver **controllato tutti i dati inseriti** nella procedura sarà possibile, attraverso l'apposita funzione "sigilla", sigillare il file XML garantendone l'integrità.

L'ultimo step sarà quello di **inviare il file al SDI** che effettuerà dei controlli formali e lo recapiterà all'indirizzo telematico del cliente, precedentemente compilato nella sezione "Dati del cliente".

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Procedura con software stand alone ed APP dedicata

La fattura elettronica può essere creata anche attraverso il software messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate o tramite l'App denominata "Fatturae" per smartphone o tablet.

Il software dovrà essere installato sul PC e permetterà di creare solamente il file in formato XML che successivamente sarà inviato al SDI.

L'utilizzo del software non necessita di una connessione internet.

Una volta terminata la fase di predisposizione della fattura elettronica in formato XML l'operatore potrà inviarlo al SDI alternativamente attraverso le due seguenti modalità:

- Accedendo all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" e utilizzando la sola funzione di trasmissione della fattura elettronica presente all'interno dell'area fatturazione elettronica (come descritto nel paragrafo precedente relativo alla procedura web);
- Trasmettendo la fattura elettronica in formato XML via PEC inviandola come allegato al seguente **indirizzo di posta elettronica certificata : sd01@pec.fatturapa.it**.

NOTA BENE: A seguito dell'aggiornamento all'allegato A del Provvedimento del 30 aprile 2018, che fissa le regole tecniche di predisposizione ed invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, è stato chiarito che l'indirizzo di cui sopra è un indirizzo generico che dovrà essere utilizzato esclusivamente come primo invio. Successivamente al primo invio il Sistema di interscambio invierà automaticamente alla PEC del contribuente trasmittente una comunicazione contenente l'indirizzo PEC definitivo da utilizzare per i successivi invii al SDI.

Inoltre si ricorda che al fine di poter inviare l'E-Fattura al SDI è necessario essere titolari di una PEC gestita da un soggetto iscritto nell'apposito registro pubblico gestito dall'AgID.

Per predisporre la fattura elettronica, alternativamente al software stand alone fornito dall'Agenzia, potrà essere utilizzata anche l'App "Fatturae" scaricabile on-line negli store IOS o Android.

La predisposizione e l'invio al SDI tramite l'App segue le stesse regole della procedure web di cui al paragrafo precedente alla quale si rimanda.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE – CICLO PASSIVO

La fattura di acquisto, inviata dal nostro fornitore, dopo aver superato i controlli formali effettuati dal SDI, viene consegnata all'indirizzo telematico presente nella fattura.

Per indirizzo telematico deve intendersi:

- Casella PEC (che abbiamo comunicato al nostro fornitore);
- Canale telematico (FTP o WEB SERVICE) con codice destinatario a 7 cifre fornito da un intermediario o da un provider di servizi specifici, e da noi comunicato al fornitore.

Fornendo la PEC come indirizzo telematico le fatture elettroniche saranno notificate dal SDI direttamente alla PEC comunicata al nostro fornitore in fase di acquisto del bene/servizio.

Nel secondo caso il cessionario/committente (colui che acquista i beni ed i servizi) riceverà dal SDI tali documenti tramite un intermediario; in tal caso sarà sufficiente comunicare al cedente/prestatore "l'indirizzo telematico" (codice destinatario o PEC) dell'intermediario stesso ovvero indicare tale indirizzo telematico nel servizio di registrazione presente all'interno dell'area FATTURE e CORRISPETTIVI dell'Agenzia delle entrate.

In questo caso la fattura elettronica di acquisto non ci verrà recapitata direttamente al nostro indirizzo PEC ma sarà consegnata all'indirizzo dell'intermediario delegato.

NOTA BENE: In ogni modo in entrambi i casi si potrà prendere visione dei documenti ricevuti direttamente accedendo con le proprie credenziali nell'area "Fatture e Corrispettivi" messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Al fine di ridurre i margini di errore nella comunicazione dei dati, l'Agenzia ha messo a disposizione del contribuente, nell'area personale "Fatture e Corrispettivi", due utili strumenti da utilizzare per comunicare al proprio fornitore tutti i dati necessari per l'emissione della Fattura Elettronica.

Gli strumenti di cui sopra sono:

- La registrazione delle modalità di ricezione della fattura elettronica;
- il QR- code;

Attraverso la funzione "**registrazione delle modalità di ricezione della fattura elettronica**", presente nell'area Fatture e Corrispettivi, sarà possibile comunicare all'Agenzia delle entrate un indirizzo telematico attraverso il quale si desidera ricevere tutte le fatture elettroniche di acquisto. Effettuare tale comunicazione ha notevoli vantaggi in quanto il nostro indirizzo telematico sarà sempre agganciato alla partita iva o codice fiscale e quindi, anche se per errore dovesse essere fornito un codice destinatario non corretto, il SDI comunicherà e consegnerà la fattura sempre all'indirizzo telematico comunicato.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Il QR-code non è altro che un codice bidimensionale contenente tutti i nostri dati utili per la fatturazione elettronica (quali ad esempio il numero di partita iva, l'indirizzo, il codice fiscale e l'indirizzo telematico).

Attraverso il QR-code il nostro fornitore, in possesso degli strumenti necessari per la lettura del codice bidimensionale, entrerà in possesso, senza margini di errore, di tutti i dati necessari per emettere la fattura a fronte della cessione di beni o prestazione di servizi erogata.

6. CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE ATTIVE E PASSIVE

In ultimo, ma non per questo meno importante, rimane da trattare il tema della conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche attive e passive.

Come sappiamo, la documentazione contabile deve essere conservata ai fini fiscali per un periodo di cinque anni mentre civilisticamente il periodo di conservazione si allunga fino a dieci anni.

In tale lasso di tempo tutta la documentazione deve essere conservata a norma di legge e consegnata all'Amministrazione Finanziaria qualora ne facesse esplicita richiesta.

Con riferimento al servizio di conservazione elettronica delle fatture, offerto dall'Agenzia delle entrate, era sorto il dubbio se tale servizio avesse valenza sia ai fini fiscali che civilistici; tale dubbio è stato risolto attraverso un chiarimento della stessa Agenzia la quale ha confermato che il servizio di conservazione elettronica di tutte le fatture emesse e ricevute tramite SDI avrà piena valenza sia fini fiscali che civilistici.

Per usufruire del servizio di conservazione elettronica fornito gratuitamente dall'Agenzia delle entrate è necessario sottoscrivere l'accordo di servizio attraverso il quale, a partire dalla data di adesione, tutte le fatture attive, passive e le note di variazione trasmesse tramite SDI saranno portate automaticamente in conservazione all'interno dell'area "Fatture e Corrispettivi".

L'adesione al servizio di conservazione sostitutiva dovrà essere fatta, accedendo con le proprie credenziali nell'area "Fatture e Corrispettivi" ed attivando il servizio tramite apposita procedura.

NOTA BENE: la conservazione elettronica può essere anche esternalizzata a soggetti intermediari appositamente abilitati presso l'Agenzia (es.: operatori delle case software; Aruba ed altri intermediari).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento

Data

15/10/2018

Roma – Via Rocca Priora, 6

Tel. 06/ 64 80 32 46

e-mail: a.dinami@studiodinami.com

Sito: www.studiodinami.com

Firma

Dott. Antonio Dinami

Palmi (RC) – Via Rilievo, 65

Tel. 0966/ 45637

e-mail: a.dinami@studiodinami.com

Sito: www.studiodinami.com